

(N. 2959)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 2788)

d'iniziativa dei Deputati **TARGETTI e SANTI**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporti di lavoro continuativo negli immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi per le case popolari, è dovuto il riposo nelle feste infrasettimanali, previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia, i quali, per ragioni inerenti al

servizio, debbano prestare la propria opera nelle suddette giornate, competerà il diritto alla doppia retribuzione giornaliera per ognuna di esse.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo precedente è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori nei limiti previsti dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.